


CORTE DEI CONTI



0019409-30/06/2014-SCCLA-Y28PREV-A



CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO SPESSE  
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
Reg. n. Prev. n. 2132

4 LUG 2014

IL MAGISTRATO

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 37. del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il quale prevede al comma 1, che al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto - legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3 e, che, sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitorici;

VISTO, altresì, il comma 3 del predetto articolo 37 il quale prevede che i soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro e che per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto di cui al comma 4 e, inoltre, che avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitorici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto - legge 30



settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitorie rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione, possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali;

VISTO, altresì, il comma 4, il quale prevede che per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni; che la garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile; che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; che la garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; che la gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza;

VISTO, altresì, il comma 5, il quale prevede che in caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori e che la rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato e, inoltre, che con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato;

RITENUTA la necessità che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al sopracitato articolo 37, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa, l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo.

DECRETA



## Art. 1

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

- a) per “*Fondo*”: il Fondo di garanzia di cui all’articolo 37, comma 4. del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato di cui al comma 1 del predetto articolo 37;
- b) per “*Gestore*”: CONSAP S.p.A., società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale, a norma dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del *Fondo*;
- c) per “*Operazione di cessione*”: l’operazione di cessione pro-soluto di uno o più crediti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, di cui al comma 1 dell’articolo 37 del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, effettuate, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 37;
- d) per “*Operazione di ridefinizione*”: l’operazione di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia ai sensi all’articolo 37, commi 1 e 3, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- e) per “*Piattaforma elettronica*”: la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;
- f) per “*Soggetti garantiti*”: le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del medesimo decreto legislativo, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito “CDP”), le istituzioni finanziarie dell’Unione Europea e internazionali, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, che perfezionano operazioni di cessione o operazioni di ridefinizione;
- g) per “*Termine per l’adempimento*”: i) nell’ipotesi di *Operazione di cessione*, la data indicata dalla pubblica amministrazione debitrice nella certificazione; ii) nell’ipotesi di *Operazione di ridefinizione*, tutte le singole date previste per il rimborso del debito.

## Art. 2

### Misura massima dello sconto sulle Operazioni di cessione

1. Per l’*Operazione di cessione* non può essere richiesto uno sconto superiore all’1,90 per cento in ragione di anno dell’ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere.

2. Qualora l’ammontare complessivo dell’*Operazione di cessione* superi i cinquantamila euro, sull’importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all’1,60 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.



### Art. 3

#### *Misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle Operazioni di ridefinizione*

1. Per le *Operazioni di ridefinizione*, che devono prevedere il rimborso del debito sin dal primo anno, il tasso di interesse praticabile non può essere superiore alla misura massima fissata nella comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le operazioni di mutuo a carico del bilancio dello Stato di pari durata vigente alla data di perfezionamento delle suddette *Operazioni di ridefinizione*.

### Art. 4

#### *Convenzioni quadro*

1. Per le *Operazioni di cessione*, nonché per le *Operazioni di ridefinizione*, possono essere definite, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in relazione al rispettivo ambito di competenza, apposite convenzioni quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ABI, CDP e istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali.

### Art. 5

#### *Attuazione dell'intervento pubblico e gestione del Fondo*

1. Il *Fondo* costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, si avvale del *Gestore* per la gestione del *Fondo*, affidandogli lo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:
  - a) esame, istruttoria e deliberazione delle richieste di intervento della garanzia del *Fondo* di cui al successivo articolo 8, trasmesse dai *Soggetti garantiti*;
  - b) corresponsione ai *Soggetti garantiti* delle somme dovute in caso di esito positivo della richiesta di intervento di cui al punto a);
  - c) monitoraggio e periodica informativa al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento del *Fondo*.
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 2, il Dipartimento del tesoro emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione da parte del *Gestore*, con il quale sono stabilite, tra l'altro, le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici.
4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del *Fondo*, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
5. Le risorse finanziarie del *Fondo*, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al *Gestore* e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui al comma 3.
6. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 5 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.



## Art. 6

### *Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo*

1. Le *Operazioni di cessione* e le *Operazioni di ridefinizione* sono assistite dalla garanzia del Fondo.
2. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata delle operazioni di cui al comma 1.
3. La garanzia del Fondo è concessa:
  - a) nel caso di *Operazioni di cessione* nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento;
  - b) nel caso di *Operazioni di ridefinizione* nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento.
4. Per ogni *Operazione di cessione* ammessa all'intervento della garanzia il *Gestore* accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo del credito certificato oggetto di cessione.

## Art. 7

### *Ammissione alla garanzia del Fondo*

1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo:
  - a) il *Gestore* acquisisce, per il tramite della *Piattaforma elettronica*, secondo modalità operative definite con il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle *Operazioni di cessione*, nonché le informazioni disponibili relative alle *Operazioni di ridefinizione*;
  - b) le banche e gli intermediari finanziari comunicano, per il tramite della *Piattaforma elettronica*, le eventuali *Operazioni di ridefinizione* perfezionate con le pubbliche amministrazioni debentrici, nonché le eventuali cessioni dei crediti oggetto di ridefinizione in favore dei soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, secondo le indicazioni che saranno pubblicate nella home page della *Piattaforma elettronica*;
  - c) la CDP e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali comunicano trimestralmente, per il tramite della *Piattaforma elettronica*, i crediti certificati acquisiti da banche o intermediari finanziari o da soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché le caratteristiche delle eventuali *Operazioni di ridefinizione* perfezionate con le pubbliche amministrazioni debentrici, secondo le indicazioni che saranno pubblicate nella home page della *Piattaforma elettronica*.

## Art. 8

### *Intervento della garanzia del Fondo*

1. I *Soggetti garantiti*, in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto da parte della pubblica amministrazione debitrice, entro 90 giorni dalla scadenza del *Termine per*



*l'adempimento*. inviano alla pubblica amministrazione medesima, e per conoscenza al *Gestore*, l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. I *Soggetti garantiti* possono chiedere al *Gestore*, mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della intimazione da parte della pubblica amministrazione debitrice, l'intervento della garanzia del *Fondo*. Decorso tale termine senza che sia stato richiesto l'intervento della garanzia del *Fondo*, la garanzia decade, salvo che i *Soggetti garantiti* comunichino al *Gestore*, mediante posta elettronica certificata, l'adempimento da parte della pubblica amministrazione debitrice.

3. Alla richiesta di attivazione della garanzia, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della certificazione del credito;
- b) copia dell'atto di cessione del credito o dell'atto di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito;
- c) una dichiarazione dei *Soggetti garantiti* che attesti:
  - 1) l'importo rimasto insoluto;
  - 2) il rispetto dei limiti massimi di tasso, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto;
  - 3) l'inadempienza della pubblica amministrazione debitrice accertata con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo;
- d) copia della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l'intimazione di cui al comma 1, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Qualora la pubblica amministrazione debitrice riprenda ad adempiere le obbligazioni relative al pagamento del proprio debito, resta salva la facoltà dei *Soggetti garantiti*, nell'ipotesi di un nuovo inadempimento, di richiedere nuovamente l'intervento della garanzia.

5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 3, il *Gestore*, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai *Soggetti garantiti*.

6. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 3, il termine di cui al comma 5 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del *Fondo* decade qualora la documentazione non pervenga al *Gestore* entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

7. A seguito della corresponsione dell'importo spettante ai *Soggetti garantiti*, il *Gestore* ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini del recupero delle somme erogate dal *Fondo*.

8. Il recupero a carico di Province, Comuni, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da effettuare prioritariamente a valere su fonti di finanziamento non preordinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, e a carico degli altri enti avviene a valere sulle entrate eventualmente spettanti, accreditate direttamente dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunica alla Struttura di Gestione gli importi da recuperare. La Struttura di Gestione comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi recuperati, distintamente per tipologia di entrata. Le comunicazioni di cui al presente comma avvengono con modalità definite d'intesa tra la Struttura di Gestione e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



9. Qualora, con le modalità indicate al comma 8 non sia possibile provvedere al recupero integrale delle somme dovute dagli enti interessati, si procede alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti medesimi. A tal fine, la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi che non è stato possibile recuperare.

10. Per gli enti diversi da quelli indicati al comma 8 e per gli enti di cui al comma 9, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Qualora i trasferimenti di cui al periodo precedente non siano capienti, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse, ivi comprese le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

11. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.

12. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sul conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui all'articolo 5, comma 5.

13. Nel caso in cui successivamente all'intervento del *Fondo* la pubblica amministrazione debitrice provveda al pagamento totale o parziale delle somme per le quali si è verificato l'intervento della garanzia del *Fondo* a favore del *Soggetto garantito*, quest'ultimo deve provvedere a riversare al *Fondo*, entro e non oltre 45 giorni dalla data del relativo pagamento, le somme riscosse.

#### Art. 9

##### *Inefficacia della garanzia*

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del *Fondo* è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota al *Soggetto garantito*.

#### Art. 10

##### *Procedura per la dichiarazione di inefficacia e di decadenza*

1. Il *Gestore*, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai *Soggetti garantiti* l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i *Soggetti garantiti* possono presentare al *Gestore* scritti difensivi redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea. Il *Gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito.

3. Entro i successivi 60 giorni, esaminate le risultanze istruttorie, il *Gestore* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia o la decadenza della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione ai *Soggetti garantiti*.



Art. 11

*Operatività della Garanzia dello Stato*

1. A norma dell'articolo 37, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli interventi del *Fondo* sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del *Fondo* in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal *Fondo* per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal *Fondo*.
4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte dei *Soggetti garantiti* è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e al *Gestore del Fondo*, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al *Fondo*.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del *Gestore del Fondo*, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del *Fondo* e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
7. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, esercita il diritto di rivalsa nei confronti degli enti debitori, con le modalità di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


27 GIU 2014


  
IL MINISTRO



**PER COPIA CONFORME**

IL FUNZIONARIO PREPOSTO  
(Dott.ssa Luciana SANTUCCI)









**Decreto ministeriale 27 giugno 2014, in attuazione dell'art. 37, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati. Relazione illustrativa.**

Il decreto in esame del Ministro dell'economia e delle finanze è volto a definire, ai sensi dell'articolo 37 del decreto- legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014:

- i termini e le modalità di attuazione delle operazioni di cessione e di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti;
- la misura massima dello sconto da applicare alle operazioni di cessione;
- la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione;
- i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza;
- le modalità per esercitare, in caso di escussione della garanzia, il diritto di rivalsa da parte dello Stato sugli enti debitori, anche al fine di garantire il recupero in caso di incapacità delle somme a qualsiasi titolo dovute dall'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

Il sopra richiamato articolo 37 del decreto- legge n. 66/2014, ha introdotto, con l'espressa finalità di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013, nuovi strumenti volti a favorire la cessione "*pro soluto*" dei crediti certificati da parte delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. Allo scopo le cessioni vengono garantite dallo Stato, come anche le operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei crediti ceduti a fronte di temporanee carenze di liquidità da parte della PA debitrice.

La norma in discorso si integra nel complesso intervento di urgenza finalizzato ad eliminare lo stock di debito pregresso delle PA (già avviato con il decreto-legge n.35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013, proseguito con il decreto-legge n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013 e, da ultimo, con lo stesso decreto-legge n. 66/2014) che opera attraverso più misure sinergiche, quali: gli spazi finanziari sul patto di stabilità interno; le anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali e degli enti del SSN; le compensazioni con alcune tipologie di debiti tributari; il rafforzamento dei meccanismi di certificazione dei crediti verso la PA.

La previsione di legge di cui all'art. 37 rappresenta un intervento congiunturale<sup>1</sup>, che si pone molteplici obiettivi:

1. far emergere, entro 60 giorni dalla legge di conversione, i debiti scaduti maturati al 31 dicembre 2013, tuttora impagati e non ancora certificati;
2. liquidare rapidamente le imprese creditrici verso la PA, mediante l'acquisto dei crediti pregressi da parte del sistema bancario;

---

<sup>1</sup> Tuttavia l'operatività dello strumento destinata a protrarsi nel tempo. Va, infatti, tenuto conto che la garanzia, in caso di temporanea carenza di liquidità delle PA debentrici, segue le eventuali operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti certificati, perfezionabili fino ad una durata massima di circa 20 anni (fino a 5 anni per le banche/intermediari finanziari e fino ad ulteriori 15 anni in caso di intervento della CDP o altre istituzioni finanziarie dell'unione europea e internazionali). A ciò può aggiungersi il contenzioso e le procedure di rivalsa.

3. calmierare i costi dell'operazione, laddove la garanzia dello Stato consente al sistema bancario, non solo la certezza del soddisfacimento delle ragioni di credito acquisite, ma anche “la ponderazione zero”, ovvero la possibilità di non accantonare risorse ai fini del capitale di vigilanza;
4. consentire alle PA debitorie, in caso di temporanea carenza di liquidità, di ottenere una dilazione dei termini di pagamento dei propri debiti, mediante operazioni di ridefinizione perfezionabili con le banche/intermediari finanziari (fino ad un massimo di 5 anni) e/o con la Cassa depositi e prestiti o altre istituzioni finanziarie dell'UE e internazionali (fino ad un massimo di 15 anni) con un tasso massimo contenuto in virtù della garanzia statale<sup>2</sup>. Inoltre, in sede di conversione del decreto, è stata introdotta la possibilità che i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato e già oggetto di ridefinizione siano acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 130/1999 (in particolare società di cartolarizzazione), ovvero da questi ultimi ceduti a CDP nonché a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali;
5. limitare i possibili impatti sull'erario dell'escussione della suddetta garanzia, in ragione della possibilità delle menzionate operazioni di ridefinizione; della presenza in tali operazioni di una garanzia diretta da parte delle PA debitorie (delegazione pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio); della previsione, in caso di escussione, di un ampio diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle PA inadempienti per rialimentare il Fondo di garanzia;
6. valorizzare l'operatività e le potenzialità della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, incentivando le stesse imprese ad attivare i meccanismi di certificazione per i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2013 e prevedendo pesanti sanzioni a carico della PA e dei funzionari responsabili che, senza giustificato motivo, non provvedano alla certificazione negli stretti termini previsti. Contestualmente, infatti, la legge ha operato il rafforzamento del meccanismo della certificazione con l'art. 27, comma 2, dello stesso DL n. 66/2014, e la semplificazione procedurale della cessione dei crediti tramite la stessa piattaforma elettronica, con i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del medesimo art. 37.

Ciò premesso si riassumono di seguito i contenuti del decreto ministeriale 27 giugno 2014, che si compone di undici articoli.

Con la cessione “*pro soluto*” del proprio credito certificato e assistito dalla garanzia pubblica, il soggetto creditore esce definitivamente dal rapporto con la PA e può incassare rapidamente quanto dovuto in virtù del credito vantato, al netto della contenuta percentuale di sconto, che viene fissata nel decreto (art. 2) nella misura massima dell'1,90 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.

---

<sup>2</sup> Attualmente, per operazioni fino a 10 anni, tasso Euribor a 6 mesi (0,302) + 1,35%; per operazioni fino a 15 anni tasso Euribor a 6 mesi (0,302) + 1,85%.

Tale misura si riduce all'1,60 per cento in ragione di anno<sup>3</sup>, comprensivo di ogni eventuale onere, per l'importo eccedente i 50.000 euro di ammontare complessivo dell'operazione di cessione.

Si segnala che le soglie sopra indicate risultano comunque inferiori rispetto alla percentuale già fissata nel 2 per cento, dall'art. 11, comma 12-*quinquies* del decreto – legge n. 76/2013, abrogato dallo stesso art. 37 del decreto – legge n. 66/2014.

Per quanto riguarda le operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti, assistiti dalla garanzia dello Stato e dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia, la misura massima dei tassi di interesse praticabili viene fissata (art. 3), in ragione della presenza della garanzia pubblica, con riferimento agli stessi parametri previsti per le operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, di cui alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge n. 448/1998.

Per la più celere ed efficiente operatività dello specifico Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 150 milioni di euro, il provvedimento di attuazione(artt. 5-11), ricalca il modello del Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100 lettera a) della legge n. 662/1996, prevedendo:

- l'individuazione di un gestore professionale in CONSAP S.p.A., società *in house* al MEF, di cui questo Ministero si avvale ai sensi dell'art. 19, comma 5, del DL n. 79 del 2009 (art. 1, comma 1, lett. b). Con apposito disciplinare verranno stabilite, tra l'altro, le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici (art. 5);
- il Fondo di garanzia quale patrimonio autonomo e separato, che opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse, le cui risorse affluiscono su un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato (intestato al Gestore e da questi utilizzato secondo le modalità che verranno indicate nel citato disciplinare), con l'obbligo del titolare della resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge n. 559/1993(art. 5);
- l'operatività della garanzia del Fondo (art. 6): a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile; che permane per l'intera durata delle operazioni di cessione e di ridefinizione; a copertura del 100% del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento. In via prudenziale, per ogni operazione di cessione ammessa all'intervento della garanzia, il Gestore accantona a titolo di coefficiente di rischio almeno l'8% dell'importo del credito certificato oggetto di cessione, ciò comporta un importo complessivo "garantibile" pari a 1.875 milioni di euro, al lordo delle spese di gestione del Fondo. Al riguardo dai dati forniti il 30 giugno 2014 dalla piattaforma elettronica della Ragioneria Generale dello Stato emerge che la massa potenzialmente garantibile sfiora attualmente i 750 milioni di euro. È prevedibile un incremento a seguito dell'entrata in operatività del decreto in esame, anche se le imminenti erogazioni delle anticipazioni di liquidità di cui all'art 13 del DL102/2013 (nonché quelle che deriveranno dall'attuazione degli artt. 31, 32 e 33 del DL 66/2014), potrebbero, come in passato, consentire una sensibile riduzione dell'attuale stock di crediti non pagati. Ad ogni

---

<sup>3</sup> ovvero se la durata è inferiore all'anno si riduce proporzionalmente anche il tasso di interesse.

buon fine si fa presente che il comma 6 dell'art. 37 del DL 66/2014, istituisce presso il MEF un fondo con una dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato;

- meccanismi di semplificazione e di velocizzazione delle procedure, tramite: (i) la definizione di apposite convenzioni quadro<sup>4</sup> (art. 4), per assicurare flessibilità e immediata operatività con il coinvolgimento, su base volontaria, di soggetti esterni alla PA, quali gli operatori del credito, la CDP e le altre istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali; (ii) l'utilizzo di strumenti telematici per le procedure di ammissione e intervento della garanzia del Fondo, quali la piattaforma elettronica per la certificazione (art. 7) e il ricorso alla posta elettronica certificata (art. 8, comma 2); (iii) la previsione di termini ridotti per l'escussione della garanzia del Fondo e dello Stato e il contenimento degli oneri amministrativi previsti per le procedure (art. 8 e 11); (iv) le modalità di esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato, la cui procedura è articolata in ragione della natura della PA debitrice e delle peculiarità del relativo circuito di alimentazione finanziaria, ai fini dell'integrale recupero delle somme erogate dal Fondo, con riversamento al Fondo stesso (art. 8, commi 7 e ss.);
- l'operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza, che assiste gli interventi del Fondo in caso di inadempimento da parte del Fondo stesso, limitatamente a quanto dal medesimo dovuto per la garanzia concessa. Avvenuta l'escussione della garanzia, lo Stato esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle pubbliche amministrazioni debtrici, con le medesime modalità ex art. 8 del decreto (art. 11).

---

<sup>4</sup> sono previste i seguenti strumenti convenzionali: (i) convenzione - quadro tra MEF e ABI per le operazioni di cessione, che rappresenterà il modello generale di riferimento, immediatamente operativo per le banche e gli intermediari finanziari; (ii) convenzione - quadro tra ABI, CDP e istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, relativa alle acquisizioni dei crediti assistiti della garanzia dello Stato e ceduti, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione.